



COMUNE DI CENTO

(FERRARA)

REGOLAMENTO

"CONTROLLO DI GESTIONE"

*approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 125 del 20/12/2004*

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi normativi

1. Il sistema di controllo di gestione trova i suoi primari riferimenti normativi nel D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, poi trasfuso nel D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, e nel D.Lgs. 30 Luglio 1999 n. 286 il quale ha segnato una tappa fondamentale in tema di controlli interni.

2. Il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, all'art. 196, dispone: *«Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità»*
«Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati; inoltre, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e attraverso la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, verifica la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi».

3. Il successivo art. 198 bis del citato Testo Unico dispone inoltre: *"Nell'ambito dei sistemi di controllo (.....) la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi (.....), anche alla Corte dei Conti."*

CAPITOLO II
FINALITA', OGGETTO E ORGANIZZAZIONE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 2

Funzioni e finalità del Controllo di Gestione.

1. Il controllo di gestione è un insieme di processi e strumenti, anche di natura extra – contabile, di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi definiti in sede di programmazione (efficacia), delle modalità di raggiungimento degli stessi (efficienza), e dell'economicità nel suo significato più ampio, intesa quale capacità di soddisfazione dei bisogni mantenendo l'equilibrio economico - finanziario - patrimoniale dell'ente.

2. Le funzioni del controllo di gestione sono esplicate nelle seguenti fasi di attività dell'ente:
 - a) nella fase di pianificazione e programmazione fornendo un supporto al processo decisionale;
 - b) durante la gestione in quanto funge da strumento di guida;
 - c) in fase di controllo di gestione verificando lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi.

3. L'attività del controllo di gestione, operativamente, può essere definita come un insieme di variabili organizzative, processi e strumenti finalizzati a verificare:
 - o l'efficacia della gestione (il grado di realizzazione degli obiettivi);
 - o l'efficienza della gestione (le modalità di realizzazione degli obiettivi);
 - o l'economicità della gestione (la sintesi dell'efficacia e dell'efficienza, ovvero la capacità di raggiungere l'obiettivo più elevato con il minor utilizzo di risorse).

Art. 3
Struttura operativa

1. L'esercizio del controllo di gestione è un'attività diffusa ad ogni livello organizzativo dell'ente, che compete in particolare a ciascun dirigente, con riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi di cui è responsabile.
2. Oltre all'attività di controllo di gestione svolta a tutti i livelli organizzativi, come sopra indicato, è individuata un'unità organizzativa competente per la funzione del controllo di gestione, inserita nella Direzione Generale, che opera in posizione di autonomia rispetto alla struttura e risponde direttamente al Direttore Generale.
3. L'unità organizzativa del controllo di gestione ha il compito di:
 - supportare la Direzione Generale nella predisposizione del "Piano dettagliato degli Obiettivi" previsto dall'art. 197, comma 2 lettera, del D.Lgs.267/2000;
 - predisporre, in collaborazione con i singoli responsabili, i parametri di riferimento per il controllo della gestione amministrativa dell'Ente;
 - supportare l'organizzazione nell'attività di gestione predisponendo analisi, strumenti, ricerche, sia in modo sistematico su iniziativa dell'ufficio, che in base a richieste specifiche;
 - fornire alla Direzione Generale dell'ente tutti gli elementi utili all'esercizio della funzione di controllo interno.

Art. 4
Fasi di attività

1. L'art. 197 del D.Lgs. 267/00 prevede che il controllo di gestione sia articolato in almeno *tre fasi*:
 - predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

CAPITOLO III
PRINCIPI CONTABILI E RILEVAZIONE DEI DATI

Art. 5

La contabilità analitica - Principi e finalità

1. La contabilità analitica è una tecnica amministrativa che consente di analizzare le singole operazioni di gestione rilevando i valori al momento dell'utilizzazione dei fattori produttivi, seguendo il principio di classificazione per destinazione e/o provenienza, e quindi per "centro di costo"; i costi e i ricavi sono annotati per natura, cioè sulla base del titolo originario di sostenimento dei costi e di conseguimento dei ricavi.
2. I dati rilevati nella contabilità analitica sono integrati con quelli di natura extra - contabile comunicati dai responsabili dei singoli centri di costo.
3. I costi, che esprimono il valore dei fattori produttivi impiegati dai vari centri di costo, vengono a questi ultimi riferiti:
 - direttamente, nel caso si tratti di fattori produttivi impiegati specificamente per ottenere un dato prodotto/servizio,
 - indirettamente, tramite opportuni parametri di ripartizione individuati dal relativo responsabile, nel caso i fattori produttivi in questione siano stati utilizzati per ottenere più prodotti/servizi.
4. Le principali finalità della contabilità analitica sono:
 - attribuire a ciascun centro di costo (e di ricavo) i costi ed i ricavi ad esso riferiti secondo criteri predefiniti
 - fornire informazioni di dettaglio dell'attività dell'ente: costi, ricavi, risultati di singole operazioni o di aggregati di operazioni e permettere l'analisi degli scostamenti fra i costi programmati e quelli effettivamente sostenuti
 - determinare il costo/ricavo dei servizi/beni dell'ente
 - determinare con maggiore razionalità tariffe e prezzi pubblici
 - consentire analisi di efficienza.

Art. 6

Strumenti e modalità di rilevazione dei dati

1. L'unità organizzativa incaricata della funzione di controllo di gestione, per l'esercizio della propria attività, si avvale di rilevazioni proprie e/o provenienti dai sistemi informativi dell'ente (contabili, organizzativi, amministrativi) che elabora mediante l'applicazione di tecniche e metodologie appropriate.
2. Il servizio di controllo interno è autorizzato a richiedere atti e documenti, e ad accedere ai sistemi informativi e statistici, presso i servizi dell'Ente, che risultino utili alle sue finalità.

E' altresì autorizzato a richiedere atti e documenti a soggetti su cui l'Ente esercita poteri di indirizzo e controllo, nonché su altri soggetti esterni.
3. Il Servizio Controllo di Gestione contribuisce annualmente, unitamente ai Responsabili dei Servizi, all'individuazione e definizione dei parametri di riferimento per il controllo.
4. Il Comune di Cento gestisce un sistema di contabilità analitica, le cui rilevazioni contabili sono effettuate per "centro di costo" e "tipo di spesa".
5. Le modalità operative di alimentazione della contabilità analitica, di rilevazione dei dati di natura extra - contabile, di attuazione del sistema dei controlli, nonché la tempistica dei collegati adempimenti sono demandate all'apposito strumento operativo "Manuale operativo di gestione".

CAPITOLO IV
CONTROLLO E REVISIONE

Art. 7

Referto del Controllo di Gestione

1. Sulla base delle rilevazioni effettuate, il servizio Controllo di Gestione trasmette, una volta per ciascun esercizio, il referto contenente la conclusione dei controlli eseguiti agli Amministratori, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capi Gruppo Consiliari ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai Responsabili dei Servizi affinché abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

2. La conclusione del controllo di cui al precedente punto 1) deve essere fornita anche alla Corte dei Conti.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, secondo quanto statuito dall'articolo 75 del vigente Statuto Comunale, il giorno successivo la data di esecutività della presente deliberazione purchè siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione stessa all'Albo Pretorio del Comune di Cento.

Art. 9

Ulteriori riferimenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alla normativa vigente in materia, adottando comportamenti ispirati al principio del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 10

Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art 66 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 85/1996, modificata con atto di C.C. n. 122 del 27.10.1997.